



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI

(del 15 ottobre 2007)

Il Consiglio Comunale di Brissago,

visti l'art. 7 della Legge sulla scuola, gli art. 34-39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare. Gli art. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale (LOC), la Legge sul consorzio dei Comuni ed in particolare l'art. 63 a).

RISOLVE:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Art. 2 Prestazioni

Gli istituti forniscono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione SI;
- b. refezione SE;
- c. scuola fuori sede;
- d. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- e. corso di nuoto;
- f. corso di sci;
- g. colonia diurna estiva.

Art. 3 Partecipazione finanziaria

¹A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di Ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

Il Municipio, su motivata richiesta, può accordare a famiglie bisognose (il cui reddito determinante non supera: i Fr. 20'000.- per le famiglie monoparentali ed i Fr. 25'000.- per le altre famiglie) riduzioni o condoni delle tasse.

²Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art. 4 Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

	Minimo	Massimo
a. *refezione SI mensile	fr. 40.--	fr. 70.--
b. *refezione SE per pasto	fr. 4.--	fr. 7.--
c. *scuola fuori sede per uscita	fr. 100.--	fr. 150.--
d. *doposcuola / attività parascolastiche per anno scolastico	fr. 50.--	fr. 100.--
e. **corso di nuoto per corso	fr. 50.--	fr. 100.--
f. ***corso di sci		
1° figlio	fr. 230.--	fr. 250.--
dal 2° al 3° figlio	fr. 210.--	fr. 230.--
g. *colonia diurna estiva per settimana	fr. 60.--	fr. 100.--

* non domiciliati + 50%

** non domiciliati per corso fr. 120.-- fr. 140.--

*** non domiciliati / dopo le medie fr. 380.-- fr. 400.--

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre Leggi speciali.

Art. 6 Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 7 Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2007 (o, se i termini dovessero dilazionarsi troppo, “con l’approvazione cantonale”).

Adottato dal Municipio con ris. mun. no. 0736 del 12 giugno 2007, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 ottobre 2007.

Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali l’8 gennaio 2008.